

**LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 28-06-1994 REGIONE
BASILICATA**

**INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE, ISTITUZIONE,
TUTELA E GESTIONE DELLE AREE NATURALI
PROTETTE IN BASILICATA**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 31
del 4 luglio 1994

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

CAPO II

**PROPOSTE PER L' ISTITUZIONE
DELLE AREE NATURALI PROTETTE**

ARTICOLO 12

Composizione del comitato

1. Il Comitato Scientifico Regionale per l' Ambiente
è composto da:

a) Coordinatore del Dipartimento all' Ambiente
che lo presiede;

b) tre dirigenti regionali, rispettivamente degli
Uffici salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio naturalistico, Forestale ecologia
caccia e pesca, Urbanistica ed Ambiente;

c) sei esperti rispettivamente in geologia, architettura
con specializzazione in urbanistica
e/ o pianificazione del territorio, zoologia,
botanica, scienze forestali e agronomia con
specializzazione in coltivazioni biologiche,
nominati dal Consiglio regionale e scelti fra
docenti universitari o altri soggetti operanti
presso istituti o Enti di ricerca ovvero fra
esperti di comprovata esperienza nel
settore;

d) due rappresentanti designati dalle Associazioni ambientaliste legalmente riconosciute dal Ministero dell' Ambiente e maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

e) un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali;

f) un rappresentante della Soprintendenza Archeologica;

g) un Dirigente di ciascuna Provincia competente.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

3. Decorsi inutilmente 60 giorni dalle richieste delle designazioni relative ai componenti indicati alle lettere d) e f) del primo comma del presente articolo, il Presidente della Giunta previa delibera della stessa, provvede ugualmente alla costituzione del Comitato appena pervenuta almeno la metà più una delle designazioni di cui al precedente comma 1.

Successivamente si provvederà ad integrare il Comitato con gli altri componenti.

4. I componenti del comitato restano in carica per il periodo coincidente con la legislatura regionale e comunque non oltre i tempi fissati dalla legge.

5. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta e sostituiti con esperti di pari qualifica.

CAPO III

GESTIONE DEI PARCHI NATURALI

ARTICOLO 19

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale BASILICATA Numero 47 del 1997](#)

[Art. 16](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale BASILICATA Numero 2 del 1998](#)

[Art. 13](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale BASILICATA Numero 23 del 1999](#)

[Art. 29](#)

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale BASILICATA Numero 15 del 1997](#)

[Art. 2](#)

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale BASILICATA Numero 15 del 1997](#)

[Art. 3](#)

Piano di gestione territoriale dei parchi

1. Per ogni parco naturale individuato ed istituito secondo la presente legge, l' Ente gestore deve predisporre entro dodici mesi dalla sua costituzione un piano di gestione territoriale del parco, con una sua eventuale zonazione, al fine di disciplinare l' uso, nel rispetto delle finalità istitutive.

2. Il Piano è redatto da esperti nelle varie discipline della pianificazione territoriale, ambientale e naturalistica, che devono tener conto dei vincoli statali e regionali di tutela ambientale esistenti.

3. I piani di gestione territoriale devono inoltre prevedere il divieto di attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in ispecie:

a) l' esercizio della **caccia**, secondo le disposizioni della legge 11- 2- 92, n. 157 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

b) l' esercizio non regolamentato della pesca;

c) la cattura, la detenzione e il disturbo delle specie animali;

d) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi;

e) l' introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;

f) l' introduzione e l' impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geobiologici;

g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d' acqua e nell' aria, le immissioni sonore di disturbo;

h) l' impiego nell' attività agro - silvo pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo

per i valori ambientali;

i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l'asportazione di minerali;

l) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del parco;

m) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi consentiti.

4. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali con esclusione dei diritti di **caccia** o altri usi di prelievi faunistici.

5. I piani di gestione territoriale sono adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Parco e devono essere trasmessi alla Giunta Regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale gli Enti interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni al Presidente della Regione o della Provincia.

6. La Giunta, esaminate le osservazioni, provvede alla stesura del testo definitivo, dei piani e li sottopone al Consiglio Regionale per l'approvazione.

7. Le indicazioni contenute nei piani di gestione territoriale, una volta approvate, hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

8. Ai piani di gestione territoriale possono essere apportate modificazioni secondo le procedure di cui ai precedenti commi.